



INSIEME PER TREMOSINE SUL GARDA

MANCATA CONVALIDA ELEZIONE CONSIGLIERE ARDIGÒ: ENNESIMO TENTATIVO DI MINARE IL VOLERE POPOLARE ESPRESSO TRAMITE LIBERE ELEZIONI

Durante il Consiglio Comunale del 26 giugno u.s. il Sindaco Battista Girardi ha sollevato causa ostativa all'elezione del Consigliere Ardigò Diego, con riferimento all'art.63 DLgs 267/2000 e s.m.i. (incompatibilità) comma 1 sub.4 "non può ricoprire la carica di Consigliere Comunale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune." Secondo il Sindaco Girardi sussistono ben 5 cause che determinano l'ineleggibilità di Ardigò. A questo punto il Consiglio, grazie ai voti della maggioranza, delibera la non convalida di Ardigò.

Non siamo disposti a tollerare che l'attuale maggioranza decida in base a parametri politici chi è eleggibile e chi no quando, l'unico criterio che dovrebbe essere usato è la legge dello Stato italiano! È tempo che Tremosine ritorni ad essere quel luogo di pace e serenità dove tutti si portano rispetto indipendentemente dalle proprie idee politiche e, per farlo, occorre ristabilire la verità riguardo ad una questione che è stata troppo spesso usata per denigrare impunemente chi, per anni, ha servito con amore questo paese.

Ecco perché il Consigliere Ardigò ha prontamente formulato le proprie osservazioni in merito alla deliberazione, ai sensi della procedura prevista dall'art.69 del TUEL 267/2000.

Innanzitutto, Ardigò rileva che l'incompatibilità non sussiste, evocando il comma 3 del medesimo art.63, il quale testualmente recita: "l'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica per fatto connesso con l'esercizio del mandato." Comma e disposizione che, anche questa volta come nel 2019, sono state tralasciate volutamente dal Sindaco nelle sue argomentazioni per non rendere lampante insussistenza della contestazione mossa.

Ardigò ribatte quindi punto su punto relativamente alle 5 cause in essere:

- Causa civile pendente avanti alla Corte di Appello di Brescia R.G. 1215/2022
Ardigò rileva che questa causa origina dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia 5016/12 in relazione ad atti connessi con l'esercizio del suo mandato. Ardigò ha deciso di non difendersi in questo procedimento ed è quindi parte contumace nel giudizio d'appello quale litisconsorte necessario.
- Cause RG 2939/2023 – RG 177/2019 – RG 7955/2021
- Ricorso per accertamento tecnico ex art.696/696 bis cpc 5691/2022
Ardigò rileva che tutte le cause e il ricorso originano dalla stessa sentenza della Corte di Appello di Brescia 5016/12 e fanno riferimento a richieste di risarcimento danni avanzate da plurimi soggetti nei suoi confronti e nei confronti del Comune, nonché di altri soggetti, in relazione ad atti connessi con il suo mandato. Pertanto, oltre a non integrare alcuna lite pendente con il Comune, risulta evidente che siano cause in cui Ardigò e il Comune sono entrambi convenuti e, per Ardigò, ricorre il comma 3) dell'art.63 TUEL.

Ci preme ricordare che la deroga derivante dal comma 3), come stabilito dalla Cassazione civile, sez. I, sentenza 16956/2005 è "volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell'ambito della lotta politica, deve ritenersi sussistere tutte le volte che l'amministratore abbia agito nell'interesse pubblico, indipendentemente dal tipo di mandato per il quale è insorta la controversia, ben potendo questo essere diverso e successivo da quello originario."

In particolare, come precisato dalla Cassazione civile, sez. I, sentenza 15845/2000, il termine "in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato" va' inteso "nei riguardi del fatto generatore della lite con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute, ma anche a quelle in cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati ma, ancorché in modo errato o infondato, interessi della collettività."

In tutti i suddetti giudizi Ardigò è parte processuale in veste di amministratore pro-tempore del Comune di Tremosine, non come privato cittadino, soddisfacendo così, ampiamente, i requisiti posti dal comma 3) art. 63/TUEL.

Nel 2019 Ardigò fece ricorso legale per dirimere la situazione che si era creata ma, il Giudice, rilevò

d'ufficio una questione di rito relativamente al fatto che era già stata effettuata la surroga, in Consiglio Comunale, con un altro membro della lista di minoranza. A questo punto Ardigò decise di non proseguire l'iter giudiziario a causa della volontà di non danneggiare il consigliere surrogato e a contingenti gravi problemi di salute.

Il consigliere Ardigò quindi presenterà ricorso al Tribunale chiedendo anche la sospensione della surroga per non incorrere nello stesso circolo vizioso del 2019.

Gruppo Consiliare
"Insieme per Tremosine sul Garda"
Francesca Frigerio – capogruppo
Fabio Ghidotti – Diego Ardigò

Tremosine sul Garda, 3 agosto 2024